



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 25-P-2016

Roma, 15 Febbraio 2016

Pref. Alessandro Pansa
Capo della Polizia di Stato
Ministero dell'Interno
R o m a

OGGETTO: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. **Diffida ad adempiere.**

Scrivo la presente in nome, per conto e nell'interesse dei dipendenti da me rappresentati del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in merito alla Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza emessa in data 24.07.2015 e avente protocollo N. 333.A/9807.F.4/5567/2015 che, seppur emanata con il dichiarato scopo di fornire precisazioni, finisce con lo stravolgere la normativa sulla disciplina di cui all'oggetto.

Considerato che:

La materia è disciplinata dall'art. 55-septies, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001 (come introdotto dall'art. 16, comma 9, Legge n. 111/2011 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 16-bis, D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013) che recita: «*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici **il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione**, anche in ordine all'orario, **rilasciata dal medico o dalla struttura**, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica*».

Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato Circolare 2/2014 con il preciso scopo di armonizzare l'interpretazione della norma fornendo indirizzi applicativi. Riguardo all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami

diagnostici la circolare prevede che: *«il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)»*.

Veniva proposto ricorso al TAR per l'annullamento di suddetta circolare. Il TAR Lazio, sposando la tesi di parte ricorrente, con sentenza 5714/2015 dichiarava: *«Per quanto dedotto, perciò, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della circolare impugnata»*. Da ciò si ricava che tutte le Amministrazioni devono applicare la norma così come esposta nella normativa sopra citata.

Nonostante quanto detto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza emana la Circolare oggetto di impugnazione con la quale, premettendo che *«in attesa di un intervento di revisione della disciplina contrattuale, che, come previsto nella sentenza del TAR, vada a disciplinare nel dettaglio le modalità di fruizione dei permessi in questione per ciascun comparto del pubblico impiego, ovvero di un ulteriore intervento chiarificatore sull'applicazione della disciplina illustrata da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica»*, relativamente alla materia delle assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, *«su presentazione, da parte del dipendente, di idonea attestazione, rilasciata, dal medico o dalla struttura che ha effettuato la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico, nel rispetto dei dettami di cui al comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, potrà essere concesso, dal dirigente dell'ufficio o Reparto, il congedo straordinario per gravi motivi»*.

Seppur le premesse della Circolare sono corrette nell'affermare che, allo stato dell'arte, l'istituto delle assenze per l'espletamento di visite è in attesa di una disciplina di dettaglio nelle modalità di esecuzione, appare evidente l'errore in cui incorre il Dipartimento della Pubblica Sicurezza quando stabilisce, con circolare, provvisorie modalità di fruizione dell'istituto che contrastano apertamente con la normativa vigente.

Superfluo appare ricordare che, nell'attuale ordinamento normativo, una fonte di rango inferiore quale la circolare non possa riformare una materia disciplinata da una fonte di rango superiore quale la Legge. In materia poi di diritto del lavoro, una materia disciplinata dalla legge è derogabilmente modificabile da accordi solo a condizione che la modifica abbia un risultato migliorativo, cd. *in melius*, per i lavoratori.

Tali considerazioni restano ferme anche quando, per modificare una materia, si utilizzi il richiamo normativo ad altre leggi. Il *selvaggio* «rinvio alla disciplina scaturente al combinato disposto» incontra un limite inderogabile nel “principio di specialità” del diritto, che vieta di utilizzare un rinvio *per relationem* quando la materia è già disciplinata.

Da ciò discende l'illegittimità della circolare oggetto di odierna diffida considerato che il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 prevede che “**il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione**”, mentre la circolare pretenderebbe che, per effettuare una visita medica, il permesso “**potrà essere concesso, dal dirigente dell'ufficio o Reparto, il congedo straordinario per gravi motivi**” solo dopo che lo stesso abbia effettuato considerazioni di tipo medico e non attinenti alla propria professione e/o al proprio corso di studi.

Considerato che la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza emessa in data 24.07.2015 e avente protocollo N. 333.A/9807.F.4/5567/2015 è illegittima per i motivi di fatto e diritto sopra esposti e che tale situazione sta di fatto arrecando grave pregiudizio personale e professionale dei dipendenti da me rappresentati, mi vedo costretto a diffidare formalmente la Vs. Amministrazioni ad annullare la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza emessa in data 24.07.2015 e avente protocollo N. 333.A/9807.F.4/5567/2015 e, nelle more di un intervento chiarificatore, ad applicare genuinamente la normativa prevista dal comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

In ogni caso si fa salva ogni ulteriore richiesta di danni a qualsiasi titolo cagionati, subiti e *subendi* dai lavoratori a causa del Vostro agire.

A formale interruzione di ogni termine di prescrizione e quale messa in mora.

Rimaniamo in attesa di riscontro preannunciando che in difetto mi vedrò costretto ad agire senza ulteriore avviso, avanti l'Autorità Giudiziaria competente.

Distinti Saluti.

Il Segretario Generale Nazionale
Daniele Tisone

